

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO



FINANZA DI PROGETTO ART.183 COMMA 15 -19 E SS. E ART.179
COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016.

“CONCESSIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA, PROGETTAZIONE,
ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA
ENERGETICA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CON
INTEGRAZIONE DI SERVIZI SMART CITY”

BOZZA DI CONVENZIONE



Documento:

Bozza di convenzione

Progettazione:
Ing. Vincenzo Corrado



scala: 1:2000

data: 10/2018

TAV.
-

Elaborato:

C

prog.	data	descrizione	rev.	operatore	verifica	approvazione

BOZZA DI CONVENZIONE - ELEMENTI DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

*GESTIONE INTEGRATA, PROGETTAZIONE, ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CON INTEGRAZIONE
DI SERVIZI SMART CITY*

COMUNE DI

PROVINCIA DI SALERNO

CUP:

CIG:

FINANZA DI PROGETTO ART.183 COMMA 15 -19 E SS. E ART.179 COMMA 3, DEL D.LGS.
N.50/2016.

Art. 1 - Premesse
Art. 2 - Oggetto della Concessione
Art. 3 - Durata
Art. 4 - Obblighi generali del Concessionario
Art. 5 - Obblighi del Concedente
Art. 6 - Società di progetto
Art. 7 - Disciplina generale dei lavori e dei servizi
Art. 8 - Consegna delle aree
Art. 9 - Progettazione ed esecuzione delle opere
Art. 10 - Direzione Lavori e Vigilanza
Art. 11 - Disposizioni per la sicurezza
Art. 12 - Varianti della concessione durante la sua efficacia
Art. 13 - Collaudo in corso d'opera e collaudo finale
Art. 14 - Modalità di Gestione
Art. 15 - Qualità
Art. 16 - Vigilanza e controllo
Art. 17 - Penali
Art. 18 - Forza Maggiore
Art. 19 - Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario
Art. 20 - Revisione della Convenzione – Modalità di revisione del piano economico finanziario
Art. 21 – Definizione e allocazione dei rischi
Art. 22 - Responsabilità verso terzi e assicurazioni
Art. 23 - Cauzioni e garanzie
Art. 24 - Risoluzione per inadempimento del Concedente
Art. 25 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario
Art. 26 – Recesso dalla Concessione.
Art. 27 - Conseguenze economiche del recesso e della risoluzione.
Art. 28 - Sostituzione del Concessionario
Art. 29 - Lavori supplementari
Art. 30 - Norma di rinvio
Art. 31– Controprestazione Pubblica Illuminazione
Art. 32 - Revisione Prezzi ed adeguamento canone
Art. 33 - Modalità di fatturazione e Pagamento
Art. 34 - Tracciabilità flussi finanziari
Art. 35 - Riservatezza e proprietà dei dati
Art. 36 - Trattamento dei dati personali
Art. 37 - Certificazione Antimafia
Art. 38 - Cessione del contratto
Art. 39 - Spese contrattuali
Art. 40 - Procedura per la composizione delle controversie – Arbitrato
Art. 41– Disposizioni finali e rinvio

ALLEGATO: Matrice dei rischi

Tra

L'Amministrazione Comunale di, con sede in(.....) -
Piazza n.
C.F.....
nella persona di
(di seguito denominato "Concedente" o "Amministrazione Appaltante"),

e

L'impresa/L'Associazione Temporanea di Imprese, come da contratto di mandato collettivo speciale con
rappresentanza e conferimento di procura alla Società mandataria del Notaio.....,
registrato a..... il.....Rep....., composto dalla società:

•, con Sede Legale in - Via n.
Codice Fiscale n. - iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
..... - rappresentata dal Sig., nato a, il
....., in qualità di, (giusta procura
.....),
dell'Impresa;
e dalla Società (compilare in caso di ATI)

•, con Sede Legale in - Via n.
Codice Fiscale n. - iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
..... - rappresentata dal Sig., nato a, il
....., in qualità di, (giusta procura
.....),
dell'Impresa;
(di seguito denominato "Concessionario"),

congiuntamente le Parti;

Ai fini della presente Convenzione si intendono per:

- a) *"Canone Annuale": ammontare del canone posto a carico del Comune (costo di manutenzione, gestione e approvvigionamento energetico)*
- b) *"Concedente": Comune di (.....);*
- c) *"Concessionario". Impresa/Costituito Raggruppamento temporaneo di Imprese - composto dalla Società (Società mandataria) e dalla Società (Società mandante) - soggetto affidatario della Concessione;*
- d) *"Convenzione": è il contratto tra il Concedente e il Concessionario, che ne regola i rapporti durante tutta la durata della Concessione;*
- e) *"Documenti contrattuali": la presente Convenzione, comprensiva degli allegati;*
- f) *"Durata della Concessione": periodo di tempo, in anni, durante i quali verranno ripagati i lavori di adeguamento e miglioramento dell'efficienza energetica, la manutenzione e la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione da parte del Concessionario;*
- g) *"Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione": condizioni di base nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione che qualora determinino una modifica nell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga dei termini di scadenza della concessione;*
- h) *"Interventi": l'opera che il Concessionario realizzerà, previa approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, relativamente all'adeguamento normativo e al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti;*
- i) *"Lavori supplementari" o extracanone: lavori o servizi supplementari che si rendono necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale;*

- j) *"Modalità di gestione degli impianti e del servizio: documento redatto dal Concessionario in fase di gara, a cui lo stesso si atterrà per svolgere il servizio di gestione degli impianti;*
- k) *"Offerta: l'offerta complessiva del Concessionario, risultata vincitrice, comprensiva di tutti gli elaborati;*
- l) *"Responsabile unico del Procedimento": soggetto incaricato dal Concedente secondo le disposizioni dell'art. 101 del DLGS. n. 50/2016 e s.m.i..*

PREMESSO CHE

- ✓ In dataè stata presentata una proposta ai sensi dell'art. ART.183 COMMA 15 -19 E SS. E ART.179 COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016 e s.m.i. per GESTIONE INTEGRATA, PROGETTAZIONE, ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CON INTEGRAZIONE DI SERVIZI SMART CITY, del comune di
- ✓ il programma triennale delle opere pubbliche 201..-1..-1... non contemplava la realizzazione degli interventi individuati come funzionali rispetto all'erogazione del servizio;
- ✓ che l'art. 179, comma 3 del D.l.gs 50/2016 e s.m.i., estende la disciplina del partenariato pubblico privato alle disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, del D.l.gs 50/2016 in quanto compatibili anche ai servizi.
- ✓ che, pertanto, il concedente ha acquisito la proposta da parte della in data, formulata ai sensi dell'art. 183 co.15 del D.l.gs 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ che, in data..... il Comune di ha valutato la proposta e ha adottato nell'ambito del proprio programma il progetto di fattibilità, in quanto lo ha ritenuto di pubblico interesse;
- ✓ a seguito di valutazione comparativa (eventuale in caso di pluralità di proposte) la ha assunto la qualifica di "Promotore"
- ✓ in data.....con bando pubblicato in data, il Comune di ha indetto una gara ai sensi degli artt. 30 e 183 del D.l.gs 50/2016 e s.m.i., ponendo a base di gara il progetto di fattibilità presentato dalla, specificando che il promotore può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva qualora lo stesso non risultasse aggiudicatario;
- ✓ Il comune di ha provveduto ad invitare a tale procedura anche la, in qualità di "Promotore"
- ✓ Il comune di ha giudicato più conveniente la proposta presentata dalla Società/ATI.;
- ✓ La ha, esercitato il diritto di prelazione e pertanto ha provveduto ad adeguare la propria offerta a quella della suddetta Società/ATI, che era stata giudicata più conveniente, impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- ✓ a completamento della procedura di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Concedente ha proceduto, con delibera n. del, ad affidare la Concessione;
- ✓ con provvedimento n. in data la Concessione è stata aggiudicata all'Impresa/ATI fra
- ✓ le Parti intendono disciplinare mediante apposita convenzione la concessione in oggetto;
- ✓ la disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario allegato allo stesso Progetto ed asseverato ai sensi di quanto previsto dall'183 co. 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendersi integralmente trascritte e recepite.
2. Fa parte del Convenzione il documento “Matrice dei rischi” (**allegata**), nel quale sono valutati i singoli rischi, nonché l’allocazione del rischio specifico tra il soggetto pubblico e quello privato.
3. Fanno parte della presente Convenzione e si intendono allegate allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti alla medesima, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - ✓ censimento impiantistico;
 - ✓ planimetrie generali della rete di illuminazione pubblica;
 - ✓ offerta tecnica;
 - ✓ offerta economica;
 - ✓ relazione economica;
 - ✓ piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice degli appalti;
 - ✓ piano economico e finanziario asseverato;
 - ✓ modalità di gestione degli impianti e del servizio;
 - ✓ cronoprogramma degli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione;
 - ✓ polizze di garanzia e di assicurazione.

Art. 2 - Oggetto della Concessione

1. Il Concedente affida al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna la gestione integrata, progettazione, adeguamento e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, della rete di illuminazione pubblica con integrazione di servizi Smart City, del comune di
2. La Concessione comprende:
 - a) **la redazione del progetto definitivo in conformità alle migliorie e/o integrazioni offerte in sede di gara o proposte e richieste dalla Stazione Appaltante**
 - b) **la redazione del progetto esecutivo, in conformità al progetto definitivo ed alle migliorie e/o integrazioni offerte in sede di gara o proposte e richieste dalla Stazione Appaltante;**
 - c) **il finanziamento e la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, ammodernamento ed adeguamento, al risparmio energetico, al rispetto degli standard di sicurezza ed al contenimento dell’inquinamento luminoso, degli impianti di pubblica illuminazione;**
 - d) **la gestione e conduzione degli impianti di pubblica illuminazione;**
 - e) **la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, nonché la responsabilità penale e civile sugli stessi;**
 - f) **l’approvvigionamento e il pagamento degli oneri per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, per tutto il periodo di validità della Concessione;**
 - g) **la manutenzione programmata degli impianti di pubblica illuminazione;**
 - h) **realizzazione e gestione di soluzioni “Smart city”;**
 - i) **il servizio di “pronto intervento”.**

3. Il Concessionario si impegna all'esecuzione delle attività alle condizioni, di cui alla presente convenzione e agli atti a questa allegati o da questa richiamati, in particolare alle condizioni contenute nell'offerta tecnico-economica, prodotta in sede di gara.

Art. 3 - Durata

1. La presente Convenzione avrà durata di anni (.....) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione tra le Parti e previa sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio. La durata della Concessione include il periodo di progettazione e adeguamento degli impianti in base al Cronoprogramma presentato dal Concessionario nei documenti progettuali.
In tale periodo il Concessionario gestirà economicamente e in modo continuativo gli impianti di pubblica illuminazione, avendo cura che eventuali interventi di ampliamento non interferiscano con le attività concordate.
2. Qualora i lavori di adeguamento della rete di illuminazione pubblica dovessero protrarsi oltre il periodo previsto nel Cronoprogramma per ritardo imputabile al Concessionario, si applicano le condizioni di cui all'art. 18.
3. Pur essendo esclusa qualsiasi forma tacita di rinnovo, il Concessionario è in ogni caso obbligato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e fino all'affidamento dello stesso ad altro Concessionario da parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente.
4. Al termine della Concessione, le opere oggetto di gestione funzionale ed economica da parte del Concessionario saranno consegnate al Concedente in via gratuita e in perfetto stato di utilizzo, alle condizioni definite nella presente Convenzione.

Art. 4 - Obblighi generali del Concessionario

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario:

- ha l'obbligo di gestire il Servizio nel rispetto della presente Convenzione e di quanto previsto nell'offerta di gara, risultata aggiudicataria;
- ha l'obbligo di eseguire le opere a regola d'arte;
- rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità il Concedente;
- ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare al Concedente i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione;
- **ha l'obbligo di restituire al termine della Concessione l'impianto nel pieno del suo funzionamento;**
- si impegna alla stipula a propria cura e spese delle polizze assicurative e fideiussorie;
- ha in carico gli oneri relativi alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e al Collaudo delle opere per un importo totale pari ad Euro.....;
- ha l'obbligo di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal DLGS. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..
- deve trasmettere al Concedente, secondo le modalità e le tempistiche previste nella documentazione progettuale e nel documento "*Modalità di gestione degli impianti e del servizio*", l'elenco aggiornato degli interventi effettuati e dell'anagrafica tecnica degli impianti.

Art. 5 - Obblighi del Concedente

1. Il Concedente si impegna, in ogni caso, a prestare al Concessionario tutta la necessaria collaborazione, affinché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento e relativa gestione avvengano nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite.
2. Il Concedente si impegna a riprendere in consegna gli impianti alla scadenza della Concessione. Le parti provvederanno alla redazione, in contraddittorio, di un verbale sullo stato di manutenzione ed efficienza degli impianti al fine di determinarne la restituzione.
3. Il Concedente si obbliga a corrispondere al Concessionario:

- un **canone di servizio** per il pagamento dei consumi energetici sostenuti dal concessionario per la gestione degli impianti di Pubblica illuminazione oggetto della Concessione.

- un **canone di disponibilità** per il pagamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione oggetto della Concessione.

4. Il Concedente, per quanto di propria competenza, dovrà attivarsi al fine di porre in essere tutti i provvedimenti, di propria competenza e/o di competenza di soggetti pubblici terzi, per far sì che il Concessionario ottenga senza oneri il rilascio di permessi e/o autorizzazioni necessari alla realizzazione di interventi ed a garantire il regolare e continuativo svolgimento dei Servizi affidati in Concessione.
5. Il Concedente si impegna a fornire copia delle evidenze documentali attestanti il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza (ad esempio messa a terra, interruttori differenziali, interruttori magnetotermici, ecc.) presenti a presidio degli impianti oggetto della concessione;
6. Il Concedente si impegna a effettuare le validazioni del Progetto Definitivo e del progetto Esecutivo nei termini previsti all'art. 9.

Art. 6 - Società di progetto

1. Il Concessionario ha la facoltà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del DLGS. 50/2016 e s.m.i. di costituire una Società di Progetto sotto forma di società di capitale, o a Responsabilità Limitata, anche Consortile.
2. La Società così costituita, **previa verifica da parte della Stazione Appaltante dei requisiti generali per poter contrarre con la pubblica amministrazione**, subentrerà di diritto quale Concessionario, nel contratto di Concessione. Tale subentro non costituirà cessione del contratto.
3. **Non potranno far parte della società di progetto i soci che non hanno concorso a formare i requisiti fatto salvo i soci finanziatori.**

Art. 7 - Disciplina generale dei lavori e dei servizi

1. Il Concessionario provvederà ad eseguire gli interventi in conformità a quanto stabilito dai documenti di gara e al progetto offerta ed a svolgere i Servizi, nella misura in cui lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di esecuzione di lavori pubblici e di affidamento dei Servizi.
2. I lavori previsti nel progetto in oggetto, se pur contabilizzati a misura si intendono "chiavi in mano".
3. Nel caso di costituzione di una Società di Progetto ai sensi del precedente art. 6, si applicano le considerazioni dell'art. 184 comma 2, del DLGS. n.50/2016 e s.m.i..
4. Il Concessionario si impegna ad eseguire i lavori in conformità alle prescrizioni del Progetto esecutivo, nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli operai dipendenti delle imprese coinvolte nell'attività di cantiere, delle normative in materia di previdenza ed assicurazione sociale, in materia ambientale, di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro e comunque di ogni normativa necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per rendere funzionale l'intervento.

Art. 8 - Consegna delle aree

1. Il Concedente si impegna a consegnare al Concessionario le aree interessate dall'intervento, libere da vincoli che ne pregiudichino l'utilizzo ai fini della Concessione.
2. La consegna delle aree e degli impianti avverrà in contraddittorio con la redazione di un verbale e dalla data dello stesso decorrerà il tempo utile la scadenza della Concessione.

Art. 9. – Progettazione ed esecuzione delle opere

9.1 Progettazione

1. **Il Concessionario, entro i termini previsti dalla documentazione di gara, redigerà il progetto Definitivo nella sua interezza e conformemente all'art.23 del DLGS n. 50/2016 e s.m.i.**
2. Il Concessionario sulla scorta del progetto Definitivo, redigerà il Progetto Esecutivo conformemente all'art.23 del DLGS n. 50/2016 e s.m.i. ed assicurerà il finanziamento di tutti gli oneri inerenti la progettazione, ivi compresi gli oneri relativi ai Piani di Sicurezza e al Coordinamento della Sicurezza stessa. Il Concessionario si impegna a fornire il Progetto esecutivo entro i termini previsti dalla documentazione di gara.
3. Il Progetto esecutivo sarà sottoposto al Responsabile del Procedimento affinché proceda alla sua validazione ed approvazione verificando, in contraddittorio con i Progettisti, la conformità dello stesso, nonché la conformità alla Normativa Vigente ed ai Documenti Contrattuali.

4. In caso di ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo, rispetto ai tempi indicati nel Cronoprogramma, questi restano sospesi per tutto il periodo di ritardo con conseguente adeguamento del periodo di durata della Convenzione, con le procedure di cui al successivo **Art.19**.

Il Concessionario si obbliga a presentare entro 60 giorni dalla eventuale notifica della richiesta di integrazioni alla progettazione definitiva.

Il Concessionario si obbliga altresì a presentare entro 30 giorni dalla notifica della richiesta la progettazione esecutiva.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, non trova applicazione l'istituto del titolo abilitativo per le opere pubbliche assistite dalla validazione.

La progettazione definitiva ed esecutiva sarà verificata, validata ed approvata secondo le modalità previste dal Dlg 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010.

9.2 Varianti in fase di Progettazione

5. In fase di approvazione del Progetto esecutivo, il Concedente potrà proporre modifiche tecniche rispetto al progetto definitivo, purché le stesse:
- *abbiano carattere migliorativo;*
 - *non comportino una alterazione sostanziale del Progetto Definitivo;*
 - *non vadano ad incidere negativamente sull'equilibrio economico finanziario, salvo il conseguente adeguamento con le procedure di cui al successivo **Art.19**.*
6. In fase di approvazione dei Progetti definitivi o esecutivi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire al Concessionario direttive, di carattere meramente specificativo, tali da non alterare i caratteri generali, nonché le condizioni realizzative e gestionali relative al progetto e all'offerta aggiudicataria.
7. La stima dei costi di tali varianti avverrà su richiesta del Concessionario, in contraddittorio tra le Parti sulla base e del Prezziario Ufficiale Opere Pubbliche della Regione Campania o in alternativa dei prezzi del Prezziario DEI in vigore.

9.3 Attuazione delle opere programmate

8. Le attività preordinate alla costruzione dell'opera potranno essere intraprese dal Concessionario solo a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione locale del progetto esecutivo, nonché della acquisizione di ogni altro atto organizzativo e/o nulla osta necessario di competenza di altro organo, ente o autorità amministrativa.
9. Il Concessionario si impegna entro 36 mesi naturali e consecutivi, dalla consegna dei lavori, alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, nei modi e secondo quanto previsto nell'allegata progettazione.
10. Il Concessionario, in conformità al progetto esecutivo approvato dai competenti uffici, si impegna alla realizzazione delle opere complete in ogni loro parte e finitura.
11. Il Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l'esecuzione dei lavori previsti da ciascun programma annuale di attuazione non intralci in alcun modo il normale andamento dei servizi.
12. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività, le aree di cantiere dovranno essere interdetto per non creare pericoli alla pubblica incolumità e dovranno essere opportunamente schermate, anche visivamente con l'uso di barriere provvisorie mobili, garantendo comunque il decoro delle aree aperte al pubblico.
13. In caso di ritardi o inadempienze l'Amministrazione potrà applicare le penali previste dalla presente convenzione, con le modalità ivi contemplate, sino alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 10 - Direzione Lavori e Vigilanza

1. Contestualmente alla stipula della presente Convenzione ed in ogni caso, prima dell'avvio della progettazione degli interventi previsti, il Concedente nominerà, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e i collaudatori in corso d'opera (statico e tecnico amministrativo), in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Concedente provvederà a nominare un Direttore dei Lavori, ai sensi del DLGS 50/2016 e s.m.i..
3. I costi e le spese relativi al Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, e dei collaudatori in corso d'opera (statico e tecnico amministrativo) sono a carico del Concessionario, secondo le previsioni del quadro economico e del piano economico finanziario, presentati in sede di gara.

4. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al presente articolo, attraverso il Responsabile del Procedimento, il quale potrà avvalersi di collaborazioni specialistiche esterne.
5. Il Concedente ha la facoltà di sostituire temporaneamente o definitivamente il Responsabile del Procedimento, dandone comunicazione al Concessionario.
6. Nell'espletamento delle attività di propria competenza, i soggetti di cui al presente articolo dovranno interfacciarsi e mantenere informato il Concedente, al fine di permettere a quest'ultimo l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo di propria competenza.
7. Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, fatte salve le ipotesi in cui la sospensione o il ritardo siano la conseguenza diretta delle suddette osservazioni o direttive.
8. Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:
 - a. *della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;*
 - b. *dell'osservanza delle buone regole dell'arte;*
 - c. *della qualità dei materiali impiegati.*

Art. 11 - Disposizioni per la sicurezza

Le parti si obbligano a rispettare le disposizioni sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto nel Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Coordinatore per la Sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 3 e 4 del DLGS. n. 81/08 e ss.mm.ii., sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione lavori, sarà nominato nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Varianti della concessione durante la sua efficacia

La presente concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi:

modifiche oggettive

- nei casi di revisione del rapporto sinallagmatico che comporti una variazione del Piano economico e finanziario come previsto nella matrice dei rischi;
- per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comportamenti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi. Qualora ricorrano le condizioni previste la procedura di affidamento consisterà in una indagine di mercato effettuata dagli uffici comunali del Rup, al fine di individuare il miglior prezzo della prestazione, e nel diritto da parte del concessionario di adeguarsi ad esso per vedersi affidato il citato appalto;

ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica derivi da circostanze di forza maggiore come previsto dallo specifico articolo;
- la modifica non alteri la natura generale della concessione;
- Qualora la stazione appaltante modifichi la concessione nei casi previsti dalle precedenti lett. b) e c) pubblica, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72 del Codice, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV del Codice.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore del contratto, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale.

modifiche soggettive

Se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

- una clausola di revisione in conformità della lettera a) del primo comma che comporta la risoluzione o revoca della concessione, il subentro avverrà con le modalità di cui allo specifico articolo;
- al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i

requisiti stabiliti inizialmente dal bando di gara, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

- nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Art. 13 - Collaudo in corso d'opera e collaudo finale

1. Entro 30 giorni dall'approvazione del Progetto esecutivo, il Concedente attribuirà l'incarico di Collaudatore per l'effettuazione dei Collaudi in corso d'Opera e Finale.
2. Il Concessionario comunicherà al Responsabile del Procedimento l'ultimazione dei lavori da sottoporre a Collaudo e informerà il Collaudatore.
3. Tutte le spese di Collaudo, incluse quelle preparatorie, sono a carico del Concessionario secondo le previsioni del quadro economico.
4. Il Collaudatore verificherà in corso d'opera la diligente e corretta esecuzione dei lavori nelle singole fasi di lavorazione.
5. Il Collaudo Finale avverrà a cura e spese del Concessionario secondo le previsioni del quadro economico e dovrà essere condotto secondo le procedure stabilite dall'art. 102 del DLGS n. 50/2016.

Art. 14 - Modalità di Gestione

1. Il Concessionario si impegna a svolgere i Servizi indicati nei documenti di gara e nel progetto offerta, secondo le modalità e i termini ivi specificati, fermo restando l'integrale responsabilità di esecuzione dei Servizi in capo al Concessionario, con il trasferimento del rischio operativo, ai sensi del DLGS. N. 50/2016. Qualora emergesse un risparmio minore rispetto alle previsioni dichiarate nel piano economico finanziario, ovvero un costo addizionale dovuto ad un maggior consumo in termini di kWh (a parità di punti luce d'offerta), o maggiori costi nella gestione del servizio, gli oneri derivanti dalle errate previsioni saranno sopportati esclusivamente dal Concessionario.
2. Quest'ultimo potrà affidare, in conformità alla normativa vigente, la gestione dei Servizi, ricorrendo all'affidamento in subappalto ad operatori qualificati in relazione alla natura e/o caratteristiche dei Servizi. L'affidamento dei Servizi in subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 105 e 174 del DLGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è soggetto a preventiva autorizzazione da parte del Concedente.

Art. 15 - Qualità

1. Il Concessionario gestirà gli Interventi e fornirà i Servizi di sua competenza nell'osservanza delle prescrizioni contenute, nei documenti di gara e nel progetto offerta, sulla base del proprio sistema di Qualità che dovrà essere allineato agli standard del settore.
2. Il controllo sulla qualità dei singoli Servizi sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento che verificherà il rispetto delle prescrizioni della presente Convenzione e del progetto esecutivo.

Art. 16 - Vigilanza e controllo

1. L'espletamento dei Servizi affidati al Concessionario è soggetto al controllo del Concedente. A tal fine il Concessionario si impegna ad adottare un sistema di gestione in grado di consentire una costante verifica ed una puntuale controllo della continuità e qualità dei Servizi oggetto di affidamento.
2. Il Concessionario si impegna ad assicurare la continuità nell'esecuzione dei Servizi in modo da consentirne la disponibilità, nel rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi previsti nei Piani di manutenzione e nelle Specifiche Tecniche.

Al Concedente competerà il controllo e la sorveglianza di tutte le attività del Concessionario e la tenuta di tutti i rapporti inerenti all'esecuzione del contratto.

Il Concedente, per la fase di gestione della concessione, potrà nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto ed il relativo assistente in conformità agli artt. 31 e 111 del DLGS. N.50/2016.

Il Concedente potrà in qualsiasi momento procedere ad effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche che ritenesse opportuni per garantire il rispetto della Convenzione.

Art. 17 – Penali

17.1 Progettazione ed Esecuzione interventi

1. In caso di ritardo imputabile al Concessionario nella **predisposizione del Progetto definitivo** superiore a 15 giorni, rispetto ai termini indicati nell'offerta, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella **misura giornaliera di Euro 50,00 (cinquantaeuro/00)**.
2. In caso di ritardo imputabile al Concessionario nella predisposizione del Progetto esecutivo superiore a 15 giorni, rispetto ai termini indicati nell'offerta, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera di Euro 50,00 (cinquantaeuro/00).
3. In caso di ritardo nel **completamento dei lavori** superiore a 30 giorni lavorativi, rispetto ai termini previsti nell'offerta e nel Cronoprogramma, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella **misura giornaliera pari al 0,10 per mille (zerovirgoladieci permille)**, da calcolarsi sull'importo dei lavori indicati nei documenti progettuali e nel Piano economico finanziario.
4. Per i lavori supplementari, eventualmente affidati dal Concedente, per ogni giorno di ritardo, imputabile al Concessionario, rispetto al termine di ultimazione lavori indicati nel preventivo, l'Amministrazione potrà applicare una penale giornaliera pari a **Euro 50,00 (cinquantaeuro/00)**.

In ogni caso l'importo delle penali per i lavori non potrà complessivamente essere superiore al 10% del valore degli investimenti previsti, pena la risoluzione del contratto.

In caso di inadempienza da parte del Concessionario ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti la progettazione, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, il Comune previa messa in mora, potrà in tutto od in parte sostituirsi al Concessionario inadempiente provvedendo all'espletamento in danno previo formale preavviso determinato dal R.U.P., agli adempimenti richiesti.

Le spese tutte saranno poste a totale carico del Concessionario mediante sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento.

Il Concessionario è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della corretta gestione.

Per l'inosservanza delle norme regolamentari locali, qualora non si tratti di violazioni anche alle disposizioni di regolamenti nazionali, e' prevista l'applicazione, della sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e 110 del T.U.L.C.P. approvato con RD 3 marzo 1934, n° 683 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà del Concedente di avvalersi delle previsioni di cui al primo comma del presente articolo nonché della previsione contenuta nella clausola risolutiva espressa.

17.2 Gestione e manutenzione

5. Qualora venissero rilevati **singoli punti luci spenti**, per colpa o imperizia del Concessionario, per più di 3 giorni lavorativi consecutivi, dal momento della segnalazione effettuata, sarà facoltà del Concedente applicare una penale giornaliera, pari a **Euro 15,00 (quindicieuro/00) per ogni punto luce spento e per ogni giorno**, oltre il suddetto termine (3 giorni lavorativi consecutivi).
6. In caso di **guasto locale generalizzato**, per più di 24 ore consecutive, dal momento della segnalazione, che pregiudichi l'illuminazione in più strade contemporaneamente, per causa imputabile al Concessionario, il Concedente potrà applicare una penale giornaliera pari ad **Euro 50,00 (cinquantaeuro/00) per ogni giorno di persistenza del guasto** oltre il termine suddetto (24 ore consecutive).
7. Per ogni ora di ritardo, imputabile al Concessionario, oltre il termine di 3 ore consecutive, dal momento della segnalazione, in caso di guasto che possa mettere a rischio l'incolumità delle persone, il Concedente potrà applicare una penale pari a **Euro 15,00 (quindicieuro/00) per ogni ora di ritardo oltre il suddetto termine** (3 ore consecutive).
8. Qualora venisse rilevata la ritardata accensione e spegnimento degli impianti, sarà facoltà del Concedente applicare una penale pari ad **Euro 50,00 (cinquantaeuro/00) per ogni giorno successivo alla segnalazione**.
9. Ritardato rispetto dei termini previsti nell'offerta dell'avvio del sistema informativo per le segnalazioni da parte degli utenti pari ad **Euro 50,00 (Cinquantaeuro/00) per ogni giorno di ritardo**.
10. Qualora venisse rilevata la mancanza di **erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica** per cause imputabili al Concessionario sarà facoltà dell'Amministrazione applicare una penale giornaliera, **pari ad Euro 50,00 (Cinquantaeuro/00)** per ciascun POD.

L'applicazione della penale si tradurrà in una trattenuta, calcolata sull'importo della fattura successiva alla contestazione, emessa da parte del Concessionario.

Le interruzioni del servizio o i ritardi nell'esecuzione degli interventi causati da fenomeni atmosferici, atti vandalici o furti di materiale non potranno in nessun caso essere imputabili al Concessionario e non potranno dar luogo all'applicazioni di penali.

L'inadempimento sarà accertato in contraddittorio fra un tecnico individuato dal Concedente e un tecnico individuato dal Concessionario. Il Concessionario potrà illustrare tutte le giustificazioni ritenute utili per valutare il fatto.

Qualora il Concessionario avesse accumulato, nell'anno solare di riferimento, penali per un importo pari o superiore al 20% del valore del canone annuo, sarà automaticamente ritenuto inadempiente e il Concedente potrà pretendere la risoluzione del contratto ai sensi del successivo **Art. 25**.

L'applicazione di tutte le penali avverrà mediante trattenuta sulle somme dovute Concedente sul canone di disponibilità (si veda **Art. 31**).

Art. 18 – Forza Maggiore

1. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Concedente il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e i rimedi che egli intende attivare.
2. Per "forza maggiore" s'intende ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente impreveduto o imprevedibile non direttamente imputabili alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:
 - a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;
 - b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
 - c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - e) epidemie e contagi;
 - f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
3. Qualora un evento di forza maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzazione delle opere, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463 e ss. c.c. relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. In tale circostanza il Concessionario non avrà diritto alla corresponsione di nessun importo.

Art. 19 - Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario

1. Il Comune ed il concessionario, in conformità a quanto stabilito dall'art. 182, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza annuale, le condizioni di equilibrio economico-finanziarie della concessione e la permanenza dei rischi in capo al concessionario mediante la composizione di un Tavolo Tecnico.
2. Il Tavolo Tecnico sarà composto dal Responsabile unico del procedimento e dal Responsabile del Concessionario. Al tavolo potranno partecipare anche gli eventuali consulenti delle parti. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante.
3. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario medesimo potrà essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi:
 - a) un mutamento dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione a causa di eventi destabilizzanti connessi ai rischi di cui alcuni individuati nella matrice dei rischi;

- b) l'insorgere di un evento di forza maggiore, come definito dallo specifico articolo.
4. Ai fini di cui al comma precedente, la questione sarà sottoposta dal concessionario al Responsabile unico della concessione per essere trattata – ove non sia possibile raggiungere un accordo breve tra le parti – nei modi previsti dai successivi articoli.
5. Ove le condizioni di equilibrio economico-finanziario, per effetto di eventuali variazioni apportate dal Comune o delle nuove condizioni introdotte per effetto di modifiche normative e/o regolamentari, risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Comune.
6. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l'istanza dell'altra parte, le parti potranno trattare la questione nei modi previsti dai successivi articoli che disciplinano l'Alternative Dispute Resolution (ADR).

I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico- finanziario sono:

- **la corresponsione al Concessionario del Canone di Servizi e del Canone di disponibilità erogati per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione;**
- **il rispetto delle previsioni sui costi di investimento secondo le previsioni del Piano economico finanziario e del progetto di offerta;**
- **la durata della concessione secondo le previsioni del Piano economico finanziario;**
- **il tempo di esecuzione dei lavori secondo le previsioni del Piano economico finanziario;**
- **l'importo dei lavori;**
- **dalla Revisione Prezzi ed adeguamento canone, secondo le indicazioni del successivo Art.32.**

7. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della corretta gestione costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
8. Nel caso di variazioni dei presupposti e delle condizioni di riferimento del Progetto come definiti nella presente Convenzione, sia per le fasi di ammodernamento che nella fase di gestione degli impianti in Concessione, si applicheranno le procedure di cui al successivo **Art. 20**.
9. In particolare, le Parti verificheranno ed eventualmente concorderanno modifiche al Canone in presenza di variazioni del regime fiscale, del quadro normativo e/o di incrementi di costo degli interventi per cause non prevedibili e non dipendenti dal Concessionario, fermo restando il trasferimento del rischio operativo in capo al Concessionario.

Art. 20 - Revisione della Convenzione – Modalità di revisione del piano economico finanziario

1. Le variazioni apportate dal Concedente ai presupposti di cui al precedente articolo, o condizioni di base nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, che determinino una modifica nell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio.
2. In mancanza della predetta revisione il Concessionario può recedere dalla Convenzione.

Modalità di revisione del piano economico finanziario

3. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti dovrà permanere per tutta la durata della Concessione.

L'equilibrio economico finanziario sarà garantito:

- dalla capacità di generare un livello di redditività adeguato al recupero del capitale investito, secondo le previsioni del piano economico finanziario (TIR);
- dalla sostenibilità finanziaria ossia la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento (VAN).

Le Parti prendono atto che gli eventi incidenti sull'Equilibrio Economico Finanziario, non devono essere conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.

4. Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti ipotesi:
- mutamento per *fatto del Concedente* dei presupposti e delle condizioni di base che vadano ad incidere sull'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, con le quali sono introdotti nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione;
 - adeguamento dei prezzi dei materiali in corso d'opera o in corso di gestione;
 - l'insorgere di eventi di forza maggiore (*scioperi non dipendenti da Concessionario e Concedente, guerre, atti vandalici, fenomeni naturali avversi, indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per*

cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto etc.).

5. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli, rispetto alle condizioni stabilite nel Piano economico-finanziario, presentato in offerta, la revisione dovrà essere effettuata anche a vantaggio del Concedente.
6. Fatti salvi i casi di revisione precedentemente indicati, le Parti procederanno, con cadenza triennale o comunque nei casi in cui se ne ravvisi l'urgenza, ad un riesame dei presupposti e delle condizioni dell'equilibrio economico-finanziario, valutando una eventuale revisione per il ripristino dell'equilibrio.
7. La parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario. L'altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.
8. In caso di mancato accordo nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, le Parti potranno recedere secondo le procedure di cui al successivo **Art. 26**.
9. Gli eventi, che incidano sull'equilibrio del Piano economico e finanziario del Concessionario mediante una modifica degli indicatori economici di cui in premessa di contratto, comportano la revisione della concessione attraverso le seguenti attività di riequilibrio, ove non previsto in maniera specifica nella matrice dei rischi:
 - rideterminazione del canone di concessione;
 - rideterminazione del canone di disponibilità;
 - affidamento di ulteriori servizi da gestire che producono idonei flussi di cassa.

Art. 21 – Definizione e allocazione dei rischi

1. In conformità all'art. 165, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. il rischio operativo viene trasferito in capo al concessionario. Ai fini del presente contratto per rischio operativo si intende la possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione, incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario della stessa. In particolare il concessionario assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.
2. In applicazione dell'art. 180, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. sono allocati in capo al concessionario il rischio di costruzione e, per la tipologia dell'opera da realizzare e gestire, sono allocati in capo al privato anche il rischio di disponibilità, mentre il rischio di domanda riferito al servizio erogato rimane in capo al concedente.
3. Ai fini di una ottimale allocazione del rischio specifico tra il soggetto pubblico e quello privato si rimanda alla "matrice dei rischi" in cui sono valutati i singoli rischi e le modalità di mitigazione degli stessi.

Art. 22 - Responsabilità verso terzi e assicurazioni

1. Il Concessionario è responsabile in caso di infortuni o di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati al Concedente, a persone e cose e al patrimonio immobiliare, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo o per mancate previdenze del proprio personale, dei suoi collaboratori e in genere, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tanto nel corso dei lavori di adeguamento e miglioramento dell'efficienza energetica quanto durante la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere.
2. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante gli interventi nelle aree in cui si svolgono i lavori.
3. Il concessionario è tenuto a fornire le seguenti garanzie:

a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (prima della stipula del contratto).

Il Concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 della stessa norma, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di Concessione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora il Concessionario sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50%.

b) Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione (prima della consegna del cantiere)

Il Concessionario è tenuto a produrre idonea polizza assicurativa per i rischi da esecuzione (a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori), e di responsabilità civile verso terzi, da costituirsi secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per i seguenti importi:

- per i danni di esecuzione: **pari all'importo dei lavori da eseguire**
- per la responsabilità civile verso terzi: **Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro**

c) Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 (prima della consegna del servizio).

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

d) Polizza di responsabilità civile del progettista.

Il progettista è obbligato a stipulare specifica polizza per responsabilità, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, ai sensi della normativa succitata, e dovrà avere decorrenza dalla data di approvazione del progetto esecutivo e validità per tutta la durata dei lavori, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze previste dal presente articolo restano a totale carico del Concessionario.

Art. 23 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del corretto svolgimento delle attività di gestione e della corretta manutenzione della rete di pubblica illuminazione, il Concessionario ha presentato una cauzione fissata dal bando, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del DLGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che sarà progressivamente svincolata, senza nulla osta del committente, sulla base degli stati di avanzamento attestanti l'avvenuta esecuzione dei lavori da parte del Concessionario all'istituto garante.
3. La mancata costituzione, così come l'omesso rinnovo o reintegrazione della/e cauzione/i costituiscono causa di risoluzione di diritto della Concessione per l'inadempimento del Concessionario ai sensi dell'art. 1456 c.c.
4. La funzione delle cauzioni di cui sopra, ed il loro ammontare, non pregiudicano il diritto del Concedente ad esercitare le azioni che riterrà più opportune, comprese quelle finalizzate al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 24 - Risoluzione per inadempimento del Concedente

1. Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi previsti nella presente Convenzione ai sensi dell'Art.176 del DLGS. n. 50/2016 e s.m.i., e nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, il Concessionario esperita la procedura di contestazione di cui al successivo **Art. 26**, e qualora persista l'inadempimento contestato o il Concedente non si adegui alle decisioni del Tribunale, potrà, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., intimare per iscritto al Responsabile del Procedimento di adempiere ai suoi obblighi nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'intimazione.
2. Decorso il suddetto termine la Concessione si intenderà risolta, fatti salvi gli effetti, di cui al successivo **Art.27**.

Art. 25 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Il Concedente potrà risolvere la Concessione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., notificando al Concessionario l'intimazione all'adempimento, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla sua ricezione nei seguenti casi:
 - a. interruzione totale del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 30 giorni nell'arco dell'intera durata contrattuale;

- b. ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
 - c. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;
 - d. mancata o errata esecuzione degli interventi rispetto a quanto prevista nei documenti progettuali e nella presente Convenzione;
 - e. cessione del contratto, conferimento di ramo d'azienda, scissione o fusione non previamente autorizzate dal concedente, ovvero effettuate in favore di altre società che non presentino analoghe caratteristiche di solvibilità economico-finanziaria e/o di dimostrate capacità tecnico-prestazionali, rispetto a quelle proprie del Concessionario;
 - f. frode del Concessionario o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Concedente o con terzi;
 - g. per grave o ripetuta inadempienza del Concessionario nell'esecuzione del servizio;
 - h. in tutti gli altri casi previsti dell'art.176 del DLGS. n. 50/2016.
2. In caso di risoluzione, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravio del danno ed a riconsegnare al Concedente gli impianti oggetto della Concessione.
 3. Le contestazioni di cui al presente articolo saranno comunicate dal Concedente ai Soggetti Finanziatori ai fini dell'applicazione del successivo **Art. 27**.

Art. 26 – Recesso dalla Concessione.

Recesso da parte del Concedente

1. Il Concedente potrà procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni e nel rispetto delle prescrizioni dell'Art. 176 comma 4 e 5 del Codice.
In tutti i casi di recesso, il Concessionario deve garantire la continuità del servizio per il tempo necessario all'Amministrazione concedente di affidare la gestione ad altro soggetto.
2. In ogni caso, l'efficacia del recesso è sottoposta alla condizione dell'avvenuto pagamento al Concessionario, da parte del Concedente, delle somme di cui al successivo **Art. 27**.

Recesso da parte del Concessionario

3. Il Concessionario potrà in ogni momento recedere dalla Concessione, con formale comunicazione al Concedente con un preavviso non inferiore a **sei mesi**, decorsi i quali il Concedente prende in consegna i lavori. Il Concessionario deve garantire la continuità del servizio per il tempo necessario all'Amministrazione concedente di affidare la gestione ad altro soggetto.
4. **Nulla sarà dovuto al Concessionario in caso di recesso.**

Art. 27 - Conseguenze economiche del recesso e della risoluzione.

Conseguenze economiche della Risoluzione per inadempimento del Concedente.

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per i motivi di pubblico interesse, il Concessionario trasferirà gli immobili e le relative strutture al Concedente a fronte:

- a) di un corrispettivo pari al valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti maturati in caso di superamento della fase di collaudo;
- b) dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, ivi compresi eventuali oneri finanziari, e il valore dei servizi già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto al concessionario medesimo in caso di non superamento della fase di collaudo;
- c) delle penali e di ogni altro costo od onere che il concessionario è tenuto ragionevolmente a sostenere in conseguenza della revoca;
Il Concessionario avrà diritto al rimborso, da parte del Concedente, delle quote di mancato ammortamento degli interventi eseguiti sino al periodo mancante alla scadenza naturale del contratto, attualizzate al momento della corresponsione, in base al tasso legale.

Conseguenze economiche del Recesso da parte del Concedente

3. In caso di recesso da parte del Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse si applicano i punti a) e b) del presente Articolo.

Conseguenze economiche della Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

5. Il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, che subentri nella Concessione.
6. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.

Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d) del DLGS. n. 50/2016, la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

Conseguenze economiche del Recesso da parte del Concessionario

7. In caso di recesso da parte del Concessionario nulla sarà dovuto dal Concedente, per le opere realizzate ed eventuali oneri accessori già sostenuti dal Concessionario.

Art. 28 - Sostituzione del Concessionario

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per la risoluzione per inadempimento del Concessionario, eventuali soggetti Finanziatori, ai sensi dell'art. 176 comma 8 del DLGS. n. 50/2016, potranno impedire la risoluzione designando un soggetto, che subentri nella Concessione in sostituzione del Concessionario.
2. Il Concedente potrà rifiutare il subentro della nuova società designata qualora:
 - a. essa non abbia le caratteristiche tecniche e finanziarie previste al comma precedente;
 - b. l'inadempimento del Concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione della Convenzione, non sia cessato entro i termini di legge.

Art. 29 - Lavori supplementari

In caso di lavori e servizi supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale la stazione appaltante, in conformità all'art. 175, comma 1 lett. b), del D.lgs n. 50/2016, potrà affidare gli stessi al concessionario, fermo restando l'accertamento, adeguatamente motivato, dei presupposti legittimanti la modifica del contratto in corso di esecuzione con particolare riferimento alle seguenti circostanze:

- a) la SA è tenuta a valutare in concreto le reali esigenze sottese al ricorso all'istituto di cui all'art. 175 del Codice, ivi inclusa la "necessità" degli interventi e la sussistenza delle insuperabili interferenze derivanti da interconnessioni tecniche degli interventi, tali da non consentire l'affidamento degli stessi mediante appalti separati;
- b) la SA è chiamata ad accertare l'impraticabilità del cambiamento del concessionario per motivi economici o tecnici "quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale";
- c) la SA è chiamata altresì a valutare se tale cambiamento comporti per la stessa un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi.

Ai fini della presente concessione per lavori supplementari si intendono tutti gli interventi di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione della stazione appaltante non programmati al momento della indizione della procedura di gara.

Il concessionario remunererà l'investimento in lavori mediante il canone per i servizi erogato dal concedente, **rideterminato alle nuove condizioni di equilibrio economico finanziario indicate ai precedenti artt. 19 e 20.**

Qualora invece si trattassero di lavori o servizi in appalto gli stessi potranno essere affidati secondo quanto indicato nei commi successivi.

Dopo aver concordato con il Concedente le linee generali dell'intervento, il Concessionario sarà tenuto alla presentazione di un computo metrico estimativo redatto sulla base dell'elenco prezzi approvato dall'Ente e in vigore al momento dell'intervento.

I listini di riferimento sono di seguito elencati, secondo il grado con cui saranno consultati:

1. *Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativi alla Regione Campania*
2. *Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) - Prezzario di Impianti Elettrici;*
3. *Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL)*

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Concessionario, **al netto del ribasso offerto in sede di offerta.**

Ciò significa che la pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi ha vigore al netto del ribasso stabilito in sede d'offerta, al fine della contabilizzazione ed eventualmente liquidazione delle prestazioni solo relativamente ad interventi non ancora preventivati.

Qualora le voci relative alla fornitura non fossero riconducibili a nessun prezzo presente in elenco, ai sensi dell'art 32 del DLGS. N. 207/2010 e ss.mm.ii. saranno determinati nuovi prezzi mediante analisi, che terranno conto delle maggiorazioni (costi generali 15% e utile d'impresa 10%). Ai prezzi così determinati sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Il corrispettivo per la mano d'opera è dato dal costo ufficiale in vigore nel territorio comunale, al momento della definizione della preventivazione, incrementato del 26,5% per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa.

Il Concedente potrà affidare o meno l'esecuzione degli interventi al Concessionario con determina del Dirigente competente, previa presentazione di preventivo dettagliato dei lavori, che costituirà unico documento valido per la successiva contabilità finale e fatturazione delle prestazioni. La liquidazione degli interventi supplementari avverrà entro 30 gg. sulla base di regolare contabilità a lavori ultimati e collaudati. Rimane sin d'ora inteso che per tutti gli interventi di cui al presente articolo che dovessero essere affidati al Concessionario, saranno da quest'ultimo espletate tutte le già citate attività di assistenza tecnico amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, etc..

Art. 30 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione e ove non in contrasto si applica la normativa vigente in materia.

Art. 31 – Controprestazione Pubblica Illuminazione

Canone

L'ammontare complessivo della concessione per tutto il periodo di durata della stessa è pari ad €..... (...../00) oltre IVA di legge, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nel dettaglio:

Canone annuo totale €(...../....) IVA come per legge esclusa;

- **canone di servizi** (spesa fornitura energia elettrica) €..... (...../....) IVA come per legge esclusa;
- **canone di disponibilità** (spesa per manutenzione e gestione) €..... (...../....) IVA come per legge esclusa.

Ai fini dell'offerta economica, l'importo del canone annuo è pari a €..... IVA come per legge esclusa.

Ove si verificassero, dopo la presentazione dell'offerta, variazioni nella consistenza dell'impianto, il Concessionario potrà, prima della sottoscrizione della Concessione e con oneri a suo carico, richiedere la verifica in contraddittorio dello Stato di Consistenza e l'eventuale revisione del canone, ai sensi **dell'Art.32.**

Gli oneri della sicurezza afferenti al servizio sopra riportati e non soggetti a ribasso sono quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare e ridurre al minimo i rischi di interferenza.

L'importo indicato tiene conto di tutti gli oneri connessi sia all'espletamento dei servizi che all'esecuzione dei lavori e sono comprensivi degli oneri finanziari che il Concessionario dovrà sostenere in relazione alle modalità di pagamento previste.

Tutti i costi relativi alla progettazione e all'esecuzione degli interventi di adeguamento ed efficientamento energetico saranno a carico del Concessionario, che potrà finanziarli anche a mezzo di soggetti terzi, ai sensi dell'art. 2, lett. m), DLGS. n. 115/2008 e s.m.i..

Cessione dei crediti

Il Concedente accetta sin d'ora che i propri debiti verso il Concessionario, siano ceduti dall'aggiudicatario stesso al un soggetto terzo (Istituto di credito, fondo etc.), con le modalità e le forme previste dall'art. 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016.

Art. 32 - Revisione Prezzi ed adeguamento canone

Il canone di cui al precedente articolo, sarà oggetto di revisione ai sensi del DLGS. n. 50/2016. La revisione del canone verrà effettuata annualmente, a partire dal primo anno di gestione. Il canone revisionato per l'anno di gestione t (Ct) sarà calcolato a partire dal canone iniziale di offerta (C0) secondo la modalità descritta di seguito. Tale canone Ct verrà utilizzato come base per la fatturazione dell'anno successivo "t+1".

Il conguaglio da riconoscere al Concedente o al Concessionario, alla fine di ogni anno gestionale "t", sarà la differenza in positivo od in negativo tra il canone revisionato all'anno t (Ct) ed il canone fatturato Ct-1.

La revisione dei prezzi avviene attraverso la seguente formula da applicare al canone iniziale:

$$Ct = CEr + CMr$$

dove:

- Ct = Canone revisionato relativo all'anno "t", arrotondato alla seconda cifra decimale;
- CEr = Canone di servizi (quota energia revisionato relativo all'anno "t", arrotondato alla seconda cifra decimale);
- CMr = Canone di disponibilità (quota manutenzione ordinaria revisionato relativo all'anno "t", arrotondato alla seconda cifra decimale);

Aggiornamento quota energia elettrica

$$CEr = CE0 \times Et$$

Dove:

- CE0= Canone quota energia iniziale offerto in gara, arrotondato alla seconda cifra decimale,
- Et = Indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nell'anno "t";

L'indice di riferimento per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nell'anno "t", si calcola entro la fine dell'anno successivo.

L'indice di riferimento Et per l'aggiornamento della quota energia elettrica viene determinato come segue: $E_t = P_t / P_0$

dove:

$$P_t = \text{PUNM} + \text{ONERIM} + \text{DISPACCIAMENTOM} + \text{TRASPORTOM} + \text{FISCALITA'M}$$

essendo gli addendi della suddetta formula la media nei 12 mesi dell'anno "t" rispettivamente di:

- **PUN** = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (www.gme.it), maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione così come definite in tabella 4 della Delibera AEEG 107/09, aggiornata dalla Delibera AEEG ARG/elt 196/11 "Aggiornamento dei fattori percentuali convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi" e s.m.i.;
- **DISPACCIAMENTO** = Corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi per il dispacciamento sul mercato libero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le componenti tariffarie MSD, UESSSL, DIS, CD, INT, etc., così come pubblicate da TERNA e dall'AEEG), espressi in €/MWh. Tali corrispettivi sono aumentati delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione così come sopra definite;
- **ONERI** = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
- **TRASPORTO** = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, così come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
- **FISCALITA'** = valore mensile dell'accisa (€/MWh) per l'energia elettrica destinata ad uso illuminazione pubblica.

Qualora una o più componenti di P_t non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto, purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

Resta inteso che, qualora nel corso della durata del contratto dovessero variare il numero, la tipologia, l'articolazione o la denominazione delle componenti del costo suddetto a seguito di eventuali evoluzioni della normativa vigente in materia (anche in riferimento a nuove componenti di tassazione, accise o di fiscalità in genere), tali variazioni saranno tenute in conto nel calcolo dell'indice E_t .

P_0 , quale riferimento iniziale è uguale a:

$$P_0 = \text{PUN}_0 + \text{ONERIO} + \text{DISPACCIAMENTO}_0 + \text{TRASPORTO}_0 + \text{FISCALITA}'_0$$

essendo gli addendi della suddetta formula i valori riferiti alla media dal 01/01/2018 al 30/09/2018.

Tale valore è pari a: **175,9 €/MWh** (media prezzo Maggior Tutela 2018)

Aggiornamento quota manutenzione ordinaria

$$CM_r = CM_0 \times M_t$$

Dove:

- CM_0 = Canone quota manutenzione ordinaria iniziale offerto in gara, arrotondato alla seconda cifra decimale,
- M_t = Indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nell'anno "t".

L'indice Mt di riferimento per l'aggiornamento della quota riferita alla manodopera ed ai materiali elettrici, da applicare nell'anno "t", si calcola entro la fine dell'anno successivo sulla base dell'incremento annuo calcolato sulla base del prezzario ufficiale della Regione Campania.

Nel primo anno gestionale l'indice sarà calcolato utilizzando come riferimento il prezzario ufficiale della Regione Campania 2017.

Aggiornamento del Canone

Il Canone annuo del Servizio può essere aggiornato in aumento o diminuzione a seguito delle seguenti variazioni:

- aumento di punti luce per consegna di nuovi impianti;
- smantellamento di uno o più punti luce.

Il canone deve essere aggiornato secondo la seguente formula:

$$\Delta At = \sum \Delta Qt \times P Ut$$

Dove:

ΔAt = Variazione di canone dovuta a variazioni dei Punti Luce nell'anno "t";

ΔQt = Variazione del numero dei punti luce intercorsa nell'anno "t";

$P Ut$ = Prezzo unitario calcolato come Canone iniziale revisionato al trimestre t / Punti Luce iniziali

Il numero dei punti luce iniziali si intende convenzionalmente pari a quelli previsti nella documentazione progettuale **pari a n. 2.761**

La variazione del Canone viene effettuata una sola volta nel primo periodo successivo alla data in cui si è certificata la variazione ed applicata per tutta la successiva durata contrattuale.

In caso di dismissione definitiva da parte del concedente di parte di impianti, si avrà una riduzione delle somme erogate per il canone di servizio e per il canone di disponibilità con riferimento alle sole spese di manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione. L'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del Concedente, in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

In caso di spegnimento di alcuni impianti il canone di servizio potrà diminuire per la sola quota dell'energia risparmiata.

Art. 33 - Modalità di fatturazione e Pagamento

Le fatture per la remunerazione dei Servizi sono emesse posticipatamente con **cadenza bimestrale** fissa, salvo diversi accordi fra le Parti.

Si fa presente che le fatture sono riferite ai bimestri solari; pertanto, qualora l'avvio del servizio non sia avvenuto in una data non coincidente con l'inizio del bimestre solare, la prima fattura dovrà essere sempre in corrispondenza del bimestre solare successivo, parziale sul numero di giorni effettivamente lavorati.

Nelle fatture devono essere esplicitate almeno le seguenti voci:

- l'aliquota IVA applicata;
- l'importo complessivo da fatturare distinto per Canone servizi e Canone disponibilità, ai sensi dell'Art.33 della presente Convenzione;
- eventuali conguagli dovuti alla revisione del Canone di cui all'Art.34 della presente Convenzione.

Le fatture saranno inoltrate all'Amministrazione entro i primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza di ogni bimestre.

Il pagamento delle somme avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come stabilito dal D.LGS. n.192/2012.

In caso di ritardato pagamento da parte del Concedente saranno dovuti al Concessionario gli interessi moratori, come disciplinato dal D. LGS. n. 231/2002 e ss.mm.ii..

In caso di ritardo dei canoni mensili di 120 giorni data fattura, le utenze saranno volturate a nome del Concedente (Ente). La quota dei consumi calcolati prendendo come riferimento il Prezzo dell'energia elettrica medio dell'anno per utenze di illuminazione pubblica stabilito dall' Autorità del relativo periodo, come indicato al precedente art.31, saranno decurtati dal Canone di Concessione. Il concedente autorizza con la sottoscrizione della presente la voltura dei misuratori.

Per i lavori supplementari eseguiti per far fronte ad eventi straordinari o eccezionali, la fattura sarà emessa e pagata, nei modi previsti all'Art. 29.

Art. 34 - Tracciabilità flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'Art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii., il Concessionario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Il contratto sarà risolto, ai sensi del medesimo art. 3 della legge citata, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Concessionario ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e ss.mm.ii. al subappaltatore e/o subcontraente; pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi, ne dà immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

Art. 35 - Riservatezza e proprietà dei dati

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio. Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in sede di offerta e non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La responsabilità del Concessionario in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest'ultimi.

Art. 36 - Trattamento dei dati personali

Il Concedente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del DLGS. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", informa il Concessionario che tutti i dati contenuti nel presente contratto e da esso derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico; il Concedente informa altresì il Concessionario che egli gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo.

Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 16 del D.LGS. n. 196/03 presso

Titolare del trattamento è il Comune di I dati forniti dal Concessionario vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Art. 37 - Certificazione Antimafia

Le Parti prendono atto che la Stazione Appaltante ha richiesto via alla Prefettura di con nota n. del....., riferita all'impresa concessionaria/ATI con sede a, in, l'informazione antimafia, richiesta in applicazione dell'art. 91 del d.lgs. 6/09/2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia.

Art. 38 - Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 176 del D.LGS. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii..

Art. 39 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria sono a totale carico del Concessionario.

Le spese generali a carico del concessionario saranno trasferite alla stazione appaltante nei modi e nei tempi stabiliti dal Responsabile unico del procedimento.

Per spese generali si intendono:

- a) spese per incentivo pari al 2% dell'importo dei lavori;
- b) spese per la direzione lavori pari al 5,19% dell'importo dei lavori;
- c) spese per collaudi pari al 2,36 %dell'importo dei lavori;
- d) spese per supporti al Rup pari a euro 16.000,00 oltre iva

Le spese ricomprese nelle lettere a), d), saranno versate al comune al momento della stipula del presente contratto. Le spese di cui alla lettera b) saranno versate al momento della verifica e validazione della progettazione esecutiva. Le spese di cui alla lettera c) saranno trasferite al comune entro n. 5 giorni dalla emanazione del provvedimento di collaudo definitivo.

Art. 40 - Procedura per la composizione delle controversie

1. Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del concessionario devono essere indirizzate al Responsabile unico del procedimento.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.
3. Ove lo reputi opportuno il Responsabile della concessione (RUP) potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori, del Collaudatore e dell'eventuale direttore di esecuzione del contratto
4. Il concedente comunicherà le sue determinazioni sulle richieste entro il termine di 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2
5. Le Parti cercheranno di trovare un accordo in via bonario, di cui all'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016. Trascorsi 30 giorni dalla notifica della contestazione e in assenza di una situazione concordata, le Parti potranno rivolgersi, in via esclusiva, al Tribunale di, le cui decisioni saranno vincolanti per le Parti e incontestabili.
6. È esclusa la clausola compromissoria.

Art. 41– Disposizione finali e rinvio

Le disposizioni di cui al presente atto, potranno essere adeguate, previo accordo tra le parti, qualora sopravvengano nuove disposizioni normative, legislative e/o regolamentari che possano incidere sul contenuto dello stesso.

Per il Comune di

Per il Concessionario.....

CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING PER : GESTIONE INTEGRATA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON INTEGRAZIONE DI SERVIZI SMART CITY NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

MATRICE DEI RISCHI

IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI				ALLOCAZIONE DEI RISCHI				
CATEGORIE DI RISCHI	RISCHIO SPECIFICO	DESCRIZIONE	CONSEGUENZE	POSSIBILITA' DI MITIGAZIONE DEI RISCHI	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE	PUBBLICO %	PRIVATO %	rif. Art. BOZZA CONVENZIONE CHE REGOLANO E MITIGANO I RISCHI INDIVIDUATI
Rischio di costruzione	è quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera (art. 3, comma 1, lett. aaa), del Codice)							
	Rischi del commissionamento	E' il rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione (da parte di altri soggetti pubblici o della collettività) necessaria per procedere alla realizzazione	Ritardi nella realizzazione Contenziosi	ALTA	Necessità di prevedere soluzioni alternative	20%	80%	Art. 4 Il Concessionario si impegna ad ottenere i permessi e le certificazioni necessarie alla realizzazione e gestione delle opere
	Rischi amministrativo	E' il rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione	Ritardi nella realizzazione Contenziosi	ALTA	Necessità di prevedere soluzioni alternative		100%	Art. 4 Il Concessionario si impegna ad ottenere i permessi e le certificazioni necessarie alla realizzazione e gestione delle opere
	Rischi espropri	E' il rischio connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima	Necessità di prevedere soluzioni alternative Ritardi nella realizzazione Contenziosi	ALTA	Progettazione a carico del Concessionario		100%	Art.2 comma 2 comprende Richieste di integrazioni al progetto. (Le modifiche non dovranno incidere sulle condizioni di equilibrio economico e finanziario)
	Rischi di progettazione	E' il rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;	Costi di nuova progettazione	ALTA	Progettazione a carico del Concessionario		100%	Art.2 comma 2 comprende Richieste di integrazioni al progetto. (Le modifiche non dovranno incidere sulle condizioni di equilibrio economico e finanziario)
	Rischio ambientale/ archeologico	E' il rischio che il progetto possa avere un impatto ambientale negativo che influenza i costi ossia rischio di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici,	Costi aggiuntivi o per risanamento ambientale con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera	MEDIA	Accuratezza del progetto definitivo ed esecutivo	50%	50%	Art. 20 – Forza Maggiore Art. 24 - Responsabilità verso terzi e assicurazioni
	Rischio di esecuzione dell'opera	E' il rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	mancato rispetto degli standard di progetto	ALTA	Esecuzione a carico del Concessionario		100%	Art.7 comma 2 e 3 - Disciplina generale dei lavori e dei servizi
	Rischio aumento costo dei fattori produttivi	E' il rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	Incremento costi - mancato rispetto degli standard di progetto	ALTA	Esecuzione a carico del Concessionario		100%	Art.7 comma 2 e 3 - Disciplina generale dei lavori e dei servizi
	Rischio tempi di costruzione	E' il rischio di errata valutazione dei tempi di costruzione	mancato rispetto degli standard di progetto	ALTA	Esecuzione a carico del Concessionario		100%	Art.7 comma 2 e 3 - Disciplina generale dei lavori e dei servizi
	Rischio inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	E' il rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Incremento costi - mancato rispetto degli standard di progetto	ALTA	Esecuzione a carico del Concessionario		100%	Art.7 comma 2 e 3 - Disciplina generale dei lavori e dei servizi
	Rischio finanziario	E' il rischio di una struttura finanziaria inadeguata	Incremento dei costi	ALTA	Azionisti - Rapporto tra banche e privato (nessuna garanzia pubblica)		100%	Art.2 comma 2 b) Finanziamento a totale carico Del Concessionario Art. 21 - Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario Equilibrio Piano Economico Finanziario PEF
	Forza maggiore	E' il rischio di eventi imprevedibili e disastri naturali	Incremento nei costi	BASSA		100%		Artt. 18
	Rischio delle relazioni industriali	E' il rischio che le relazioni con altri soggetti influenzino negativamente costi e tempi della consegna	Incremento dei costi Ritardi nella realizzazione	ALTA	Capacità di contrattazione del privato - penali		100%	Art. 7 Lavori finanziati "chiavi in mano" Art.17
	Rischi operativi	E' il rischio che le operazioni giornaliere comportino maggiori costi rispetto al budget	Incremento dei costi	ALTA	Capacità previsionale del privato		100%	Artt. 4 - 14
	Rischio di performance manutentive	E' il rischio che la qualità del servizio sia inferiore alle previsioni	Costo del fallimento nel rispetto degli standard fissati	ALTA	Capacità del privato (con standard minimi fissati a livello contrattuale)		100%	Art. 17 Penali
	Cambiamenti legislativi	E' il rischio che intervengano nuove normative anche sfavorevoli nella realizzazione dell'opera	Costo di adattamento o azione contro la nuova normativa	BASSA	Capacità operative ed organizzative del privato di adattarsi ai cambiamenti legislativi	100%		Artt. 12
	Rischio di obsolescenza	E' il rischio connesso alla obsolescenza dell'opera al termine della concessione	Costi per mantenere l'opera perfettamente funzionante	ALTA	Capacità del privato di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il pieno funzionamento degli impianti		100%	Art. 4
Rischio di Domanda	è quello legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero, il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa (art. 3, comma 1, lett. ccc), del Codice)							
	Rischio di contrazione della domanda di mercato	E' il rischio di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella del concessionario	Mutamento delle condizioni di equilibrio economiche e finanziarie	BASSA	Capacità previsionale del privato e interventi regolati a livello contrattuale	100%		Art. 16 - Variazioni durante la gestione
	Rischio di contrazione della domanda specifica	E' il rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda	Mutamento delle condizioni di equilibrio economiche e finanziarie	BASSA	Capacità previsionale del privato e interventi regolati a livello contrattuale	100%		Art. 12 - Variazioni durante la gestione Art. 27 - Conseguenze economiche del recesso e della risoluzione
Rischio di Disponibilità	è quello legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb), del Codice)							
	Rischio di manutenzione straordinaria	E' il rischio collegato alla realizzazione di attività di manutenzione straordinaria	Incremento dei costi Ritardi nella realizzazione	ALTA	Capacità previsionale del privato e interventi regolati a livello contrattuale		100%	Artt. 2
	Rischio di performance - obiettivi risparmio energetico	E' il rischio che la qualità del servizio sia inferiore alle previsioni	Costo del fallimento nel rispetto degli standard fissati	ALTA	Capacità previsionale del Progetto di fattibilità - (Non è previsto alcun onere per L'AC per l'eventuale non raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal Concessionario)		100%	Art. 14
	Rischio di obsolescenza o di Valore residuale	E' il rischio, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti o di restituzione di un bene di valore inferiore alle attese	Incremento dei costi di manutenzione - Valore dell'opera più basso delle attese	ALTA	L'intervento realizzato dovrà essere mantenuto e consegnato in perfetto stato di funzionalità		100%	Artt. 3 - 4